



SIAE MICROELETTRONICA

IL SISTEMA DI “WHISTLEBLOWING”

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La legge 30 novembre 2017 n. 179 prevede disposizioni che tutelano gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità previsti dal D.Lgs. 231/2001 di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro e collaborazione. In particolare, l'articolo 2 della legge in oggetto integra l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo quanto segue:

- i modelli di organizzazione e gestione dell'ente devono prevedere uno o più canali, di cui almeno uno con modalità informatiche, per consentire ai soggetti di cui all'articolo 5 ex D.Lgs. 231/2001 di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello stesso. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Sono quindi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- il sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro sia dal segnalante che dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'articolo 3 della legge in oggetto circoscrive l'ambito in cui il segnalante incorre in responsabilità. In particolare, è stabilito che le segnalazioni in oggetto dal cui contenuto emerge un leale spirito di partecipazione all'interesse all'integrità dell'ente, nonché al controllo e alla prevenzione di illeciti e fatti nocivi, costituisce giusta causa di rivelazione di informazioni riservate.

Diversamente, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza la segnalazione di informazioni riservate legate ad un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente interessato. Costituisce, altresì, violazione dell'obbligo di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la segnalazione di informazioni oggetto di segreto effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito, come, ad esempio, la segnalazione effettuata mediante un canale diverso da quelli specificamente predisposti.

RESPONSABILITÀ E PROCEDURE

Il dipendente o collaboratore di SIAE MICROELETTRONICA SPA che intende segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte illecite o violazioni del modello ex D.Lgs. 231/2001, deve, a tal fine, inviare la segnalazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) odvsiaemicroelettronicalegalmail.it.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Dalla segnalazione deve risultare obbligatoriamente l'identità del segnalante. Non saranno quindi prese in considerazione eventuali segnalazioni anonime. L'Organismo di Vigilanza garantisce ex legge la totale riservatezza dell'identità del segnalante. Nel caso fossero violate le misure di tutela del segnalante e nel caso di segnalazioni fatte con dolo o colpa grave che dovessero risultare manifestamente infondate SIAE MICROELETTRONICA SPA è legittimata all'adozione di sanzioni disciplinari.